

# ***UNIONE DEI COMUNI DEL CAMPOSAMPIERESE***

*LOREGGIA  
BORGORICCO  
CAMPOSAMPIERO  
VILLA DEL CONTE  
SANTA GIUSTINA IN COLLE  
SAN GIORGIO DELLE PERTICHE  
VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO*

**REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA**

# REGOLAMENTO DI POLIZIA URBANA

## INDICE

<b>TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI</b> .....	1
Art. 1 - Finalità .....	1
Art. 2 - Oggetto e applicazione .....	1
Art. 4 - Utilizzo stemma comunale .....	2
Art. 5 - Vigilanza.....	2
<b>SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE</b> .....	3
Art. 7 - Comportamenti vietati .....	3
Art. 8 - Accampamenti.....	3
Art. 9 - Sgombero neve .....	3
<b>SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE</b> .....	4
Art. 10 - Divieti .....	4
Art. 11 - Disposizioni sul verde privato .....	4
<b>TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA</b> .....	4
Art. 12 - Disposizioni generali .....	4
Art. 13 - Lavoro notturno .....	5
Art. 15 - Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali .....	5
Art. 16 - Pubblicità fonica.....	6
<b>TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI</b> .....	6
Art. 17 - Disposizioni generali .....	6
Art. 18 - Tutela degli animali domestici .....	6
Art. 19 - Animali molesti .....	6
Art. 20 - Mantenimento dei cani .....	6
Art. 21 - Animali liberi.....	7
<b>TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI</b> .....	7
Art. 22 - Abrogazioni .....	7

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità

Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto del Comune, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini e la più ampia fruibilità dei beni comuni e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

### Art. 2 - Oggetto e applicazione

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a) sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b) quiete pubblica e privata;
  - c) protezione e tutela degli animali;
  - d) esercizi pubblici.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dai funzionari

comunali e dagli operatori della Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende per i Servizi Sanitari e dell'Agenzia regionale per la Protezione dell'Ambiente, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 3 – Definizioni

1. **Ai fini della disciplina regolarmente è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto ed in particolare:**
  - a) **Il suolo di dominio pubblico , ovvero di dominio privato ma gravato di servitù di uso pubblico , costituita nei modi e ne termini di legge, nonché le vie private aperte al pubblico passaggio.**
  - b) i parchi, i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c) le acque interne;
  - d) i monumenti e le fontane;
  - e) le facciate degli edifici;
  - f) gli impianti e le strutture di uso comune, collocati sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. **Per fruire di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.**
3. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi venga fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.  
L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

### Art. 4 - Utilizzo stemma comunale

L'utilizzo dello stemma comunale è subordinato all'autorizzazione del Sindaco che ne valuterà l'opportunità in merito alla finalità per la quale è stata presentata la richiesta. L'inottemperanza del divieto di fregiarsi delle insegne del Comune di \_\_\_\_\_ per contraddistinguere cose od attività private in modo da generare nel pubblico l'opinione che si tratti di cosa od attività del Comune è punito con la sanzione pecuniaria **da 100 a 500 €**.

### Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli agenti del Corpo di Polizia Locale. Gli agenti del Corpo di Polizia Locale, possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
2. Ai sensi dell'art. 1 del TULPS, dell'art. 13 della Legge 689/81, degli artt. 3 e 5 della Legge Regionale 65/86 e dell'art. 4 della Legge Regionale 40/88, tutte le Forze di Polizia statali e locali, nonché gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria sono tenuti al controllo del rispetto del presente Regolamento e all'accertamento delle relative violazioni.

### Art. 6 – Sanzioni

1. **La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, nel Regolamento stesso**
2. . Per l'accertamento delle violazioni, la contestazione delle stesse e la relativa notifica nonché, per l'introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse si applicano le norme della legge 689/81 e successive modificazioni.

## TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO

### SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA E DELL'IGIENE AMBIENTALE

#### Art. 7 - Comportamenti vietati

1. Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone e per salvaguardare il decoro urbano è vietato:
  - a) manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi di manutenzione eseguiti, nel rispetto delle norme in proposito, da soggetti a tale scopo autorizzati;
  - b) imbrattare con scritte e disegni o danneggiare strade, monumenti, edifici pubblici, facciate o porte di edifici privati **adiacenti allo spazio pubblico**;
  - c) rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d) arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e) collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, **salvo specifica deroga**;
  - f) lanciare e collocare sui veicoli in sosta sul suolo pubblico volantini o simili a scopo pubblicitario o commerciale;
  - g) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, recando intralcio e disturbo, ovvero ostruendo le soglie degli ingressi o impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
  - h) spostare, manomettere, rompere o insudiciare i contenitori dei rifiuti;
  - i) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico, atti o esporre cose contrari all'igiene o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare le esigenze corporali fuori dai luoghi a ciò destinati;
  - j) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico, nonché sparare mortaretti o altri simili apparecchi causando pericolo o disturbo alle persone, **salvo specifiche autorizzazioni**;
  - k) fare il bucato, pulire o riparare veicoli, mobili e utensili lungo le strade, fatti salvi i casi di eccezionalità;
  - l) chiedere l'elemosina con petulanza o arrecando disturbo ai passanti o con l'impiego di minori **o creando intralcio alla circolazione**;
  - m) lordare o imbrattare il suolo pubblico o aperto al pubblico, gettare o lasciar cadere al suolo, come sugli argini, sulle golene e nei corsi d'acqua, liquidi, immondizie o rifiuti di qualsiasi genere, fatte salve le eventuali diverse disposizioni vigenti in materia di raccolta dei rifiuti solidi urbani;
  - n) **Utilizzare luoghi privati o pubblici come depositi di relitti, rifiuti o altri materiali, che creino disagi e inconvenienti igienici**
  - o) collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico vasi di fiori, fioriere, ombrelloni da sole o altra cosa mobile che non sia convenientemente assicurata contro ogni pericolo di caduta.
2. Salvo che il fatto non costituisca reato, chiunque viola le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 80 a € 500** oltre alla corresponsione delle spese di ripristino e al risarcimento del danno.

#### Art. 8 - Accampamenti

1. **La sosta dei nomadi o altre persone senza fissa dimora non è consentita su aree pubbliche ad uso pubblico. In caso di accertata violazione al predetto divieto si procede all'allontanamento che è eseguito previa notifica agli interessati del relativo provvedimento.**”;
2. Nel caso di occupazione di aree private, trovano applicazione le procedure previste dalle leggi vigenti;
3. **Chiunque non ottemperi al provvedimento di cui al comma 1) del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa della somma da € 80,00 a € 500,00.**

#### Art. 9 - Sgombero neve

1. La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsi sul suolo pubblico.
2. **I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere alla**

tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi, davanzali ed altre sporgenze simili.

3. Valutata l'entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela della sicurezza dei cittadini, il Sindaco, con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighi per proprietari, amministratori e conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi e regolamentare tali operazioni, anche in ordine al transennamento e delimitazione delle aree che vengano interessate.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150.

## SEZIONE II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE

### Art. 10 - Divieti

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole e nei viali alberati, salvo diversa e specifica regolamentazione è vietato:
  - a. circolare con veicoli in genere comprese le biciclette nelle parti riservate ai pedoni, sulle aiuole, nei siti erbosi ed in altre zone non destinate alla circolazione;
  - b. **danneggiare, le aiuole, le siepi e gli alberi;**
  - c. **deturpare** o sporcare i sedili, salire sugli alberi, appendere manifesti alle piante;
  - d. **collocare baracche ed altre cose fisse o mobili senza specifica autorizzazione dell'Autorità comunale;**
  - e. gettare rifiuti fuori dagli appositi cestini;
  - f. dedicarsi a giochi e attività che possono recare molestia, pericolo o danno, o che siano espressamente vietati dalle autorità;
  - g. fare uso di impianti e attrezzature destinate al gioco dei bambini da parte di chi abbia superato l'età di anni **12**;
  - h. procurare molestia alla fauna sia stanziale che migrante;
2. fatti salvi i divieti e le limitazioni previste dal Codice della Strada è consentito ai bambini l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali o elettriche, monopattini o altri giochi che non rechino disturbo.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 lett. a), b), c), e) f) e g) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 100 mentre la violazione di cui alle lett. d) e h) la sanzione pecuniaria da € 50 a € 300.

### Art. 11 - Disposizioni sul verde privato

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà **private**, compresi condomini, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti siepi o alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
2. È fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
3. I proprietari privati di aree verdi confinanti con luoghi pubblici o da essi visibili, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose e tali da non creare pericolo igienico. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. I terreni di pertinenza di abitazioni, le aree lottizzate e/o urbanizzate e in genere i terreni non coltivati dovranno essere tenuti in condizioni tali da non essere ricettacolo di animali quali ratti e rettili, al fine di evitare immagini di degrado urbano. Dovranno essere in particolare evitati accumuli di rifiuti e ramaglie e dovrà essere assicurato un regolare sfalcio dell'erba, anche al fine di non creare intralcio o pericolo alla circolazione.
5. **In caso di inottemperanza agli obblighi di cui ai commi 3) e 4) a seguito di verbale di accertamento della violazione verrà emesso provvedimento di ripristino dei luoghi.**
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1), 2), 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25 a € 150 mentre la violazione di cui al comma 5) la sanzione prevista prevede una somma da € 25 a € 100.

## TITOLO III - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA

### Art. 12 - Disposizioni generali

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali e dalle disposizioni comunali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli del presente titolo, se non incompatibili con norme di rango superiore.
2. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere o una industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o

incomodo ai vicini.

3. **Il Comune su reclamo o d'ufficio tramite l'Agenzia Regionale Protezione Ambiente ( A.R.P.A.) che accerta la natura dei rumori, adotta i più idonei provvedimenti perché chi esercita arti, mestieri o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.**
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, **qualora non altrimenti sanzionate**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300.**

#### **Art. 13 - Lavoro notturno**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali, regionali in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti di inquinamento acustico tra le ore 22.00 e le ore 6.00 ovvero le ore 9.00 delle giornate festive.
2. Nel periodo compreso tra il 01 giugno ed il 30 settembre, il divieto di cui sopra si attua altresì nella fascia oraria tra le 13.00 e le 15.00.
3. Eventuali deroghe potranno essere concesse per periodi limitati solo se motivate da comprovati motivi.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, **qualora non altrimenti sanzionate**, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 75 a € 500.**

#### **Art. 14 – Spettacoli - trattenimenti - emissioni sonore**

1. Fatti salvi i limiti di emissioni sonore previsti dalla vigente normativa in materia e dai piani di zonizzazione acustica adottati dai singoli comuni, i titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza o a seguito di presentazione della denuncia di inizio attività per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, i titolari di sale pubbliche per bigliardi o sale giochi ed i responsabili dei circoli privati, devono assicurarsi che i suoni e i rumori prodotti nel locale, ( con particolare riferimento alla musica ), non possano essere uditi all'esterno tra le ore 23,00 e le ore 8,00.
2. Per quanto riguarda la installazione di diffusori dei suoni o per l'esercizio di piano-bar o concertini sia al chiuso o all'aperto organizzati da titolari di pubblici esercizi – discoteche – sale da ballo - con particolare riferimento agli esercizi confinanti con civili abitazioni, il titolare prima della loro installazione o dell'esecuzione del concertino deve adeguare il locale , ai limiti previsti dal DPCM 215/99 e, ove adottato, al piano acustico del comune approvato ai sensi della L.R. n.21 del 10/05/1999 e produrre la documentazione prevista dall'art. 8 della legge 26/10/1995, n. 447 ;
3. Tutti i titolari dei locali di cui al comma 1) e 2) all'atto dell'insediamento dell'attività per i nuovi esercizi, ed entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento per gli esercizi già esistenti, devono produrre la documentazione di cui all'art. 8 della L. 26/10/1995, n. 447;
4. Ai soggetti di cui al comma 1) e 2) è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali pubblici ( circoli, discoteche, pubblici esercizi o altri luoghi anche temporanei di trattenimento), i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata.
5. Le autorizzazioni o le denunce di inizio attività per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi chiusi o aperti devono indicare gli orari di esecuzione dello spettacolo, prescrizioni e/o gli accorgimenti volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata; per qualsiasi spettacolo o manifestazione esercitata in luoghi chiusi o aperti la emissione di musica o altre forme di rumore devono cessare alle ore 23,00 . Il titolare del pubblico esercizio o l'organizzatore della singola manifestazione, potrà motivatamente richiedere una proroga dei termini temporali e di livello dei suoni. L'Ufficio competente, valutata la richiesta potrà rilasciare una deroga di massimo un'ora. Solo in casi eccezionali e fortemente giustificati l'Ufficio competente potrà rilasciare un atto di deroga per un tempo superiore.
6. In particolare le attività esercitate in luoghi aperti, indipendentemente dal periodo dell'anno in cui vengono esercitate, dovranno cessare, per quanto riguarda le emissioni sonore, alle ore 23,00. Le emissioni sonore non possono, comunque, mai superare i limiti imposti dalla legge o dai singoli piani acustici adottati dai singoli comuni salvo il rilascio di apposite deroghe richieste dall'esercente o dall'organizzatore così come previsto dal comma 5);
7. In caso di accertata dei commi precedenti, il responsabile dell'ufficio preposto può ordinare: la 1) la cessazione della emissione della diffusione della musica e in caso di reiterazione arrivare al sequestro cautelativo degli impianti; 2) la riduzione dell'orario di apertura del pubblico esercizio o la sospensione della attività in corso ai sensi dell'art. 5 della L.R. 14/09/1994, n. 40;
8. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 500,00. e alla applicazione delle sanzioni previste dall'art. 10 della L. 26/10/1995 n. 447

#### **Art. 15 – Rumori o suoni nelle abitazioni o in altri locali**

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico, radio, televisori e simili, deve essere fatto con particolare moderazione in modo da non arrecare disturbo al vicinato.

#### **Art. 16 - Pubblicità fonica**

1. La pubblicità fonica è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 09.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00.
2. In ogni caso la pubblicità fonica non deve superare i limiti massimi di esposizione al rumore fissati dalle vigenti disposizioni di legge.
3. Per la pubblicità elettorale si applicano le pubblicazioni di cui all'art. 7 della Legge 24 aprile 1975 nr. 130.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

### **TITOLO IV - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI**

#### **Art. 17 - Disposizioni generali**

1. Fermo restando quanto previsto da norme statali o regionali e comunali in materia di tutela degli animali, devono essere rispettate le norme contenute negli articoli che seguono qualora non incompatibili con tali norme. Per i controlli, qualora necessari il parere tecnico, si provvederà a richiedere l'intervento del Servizio di Medicina Veterinaria dell' A.S.L. Nei casi urgenti tale richiesta potrà essere effettuata direttamente dall'organo accertatore anche con richiesta verbale o telefonica.

#### **Art. 18 - Tutela degli animali domestici**

1. In ogni luogo e circostanza è fatto divieto di maltrattare e molestare gli animali domestici, anche randagi, e di provocare loro danno o sofferenza, di percuoterli, sottoporli a sforzi eccessivi e rigori climatici ingiustificati.
2. È vietato abbandonare animali domestici.
3. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 1) e 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 50 a € 300**.

#### **Art. 19 - Animali molesti**

1. Gli animali pericolosi devono essere custoditi in modo tale da non poter nuocere all'altrui incolumità.
2. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili, giardini od in altri luoghi privati è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica o privata quiete.
3. Gli agenti di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione delle disposizioni del comma 1 e 2, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata ovvero di non nuocere all'incolumità altrui.
4. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.

#### **Art. 20 - Mantenimento dei cani**

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di iscriverli all'anagrafe canina e di munirli di apposito dispositivo di identificazione.
2. I cani devono sempre essere condotti, salvo nei luoghi loro espressamente destinati, al guinzaglio e, se di taglia grossa, anche muniti di museruola.
3. A garanzia dell'igiene ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque li accompagni quando siano condotti in spazi pubblici di essere muniti di idonea attrezzatura per la raccolta delle deiezioni.
4. I proprietari di cani o le persone incaricate della loro custodia devono comunque evitare che essi sporchino con deiezioni i portici, i marciapiedi ed ogni altro spazio pedonale di uso pubblico.
5. Fatta salva l'applicazione della normativa speciale regionale in vigore, chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 100 a € 500**.
6. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui al comma 2) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 150**.
7. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo di cui ai commi 3) e 4) è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 90**.

**Art. 21 - Animali liberi**

1. È vietato lasciare cibo negli spazi pubblici, nelle aiuole, nei giardini pubblici per piccioni o altri animali randagi.
2. Chiunque violi le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma **da € 25 a € 90**.

**TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI**

**Art. 22 - Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia il precedente Regolamento di Polizia Urbana e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.